

Codice A1813A

D.D. 21 giugno 2019, n. 2185

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve ed autorizzazione per taglio piante ex alveo Fiume Dora Riparia in comune di Avigliana (To) - Richiedente: Ditta Dapo' Sergio s.s. (P. IVA 00609670070).

(omissis)

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea".
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- l'istanza di autorizzazione numero n° 43118/2018 presentata in data 23/10(2018, protocollo n° 47882/DA1813A dalla Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 00609670070), a firma del legale rappresentante Dapò Sergio, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;
- la richiesta di concessione breve per taglio piante presentata in data 26/10/2018, protocollo n° 48574/DA1813A, codice TG/5075/2018, dalla Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 00609670070), a firma del legale rappresentante Dapò Sergio, con sede in Via Villaggio Sant'Anna, 12 - 10060 Garzigliana (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico, all'interno della fascia A e B ex alveo Fiume Dora Riparia, meglio delimitate negli elaborati cartografici allegati all'istanza, e così individuate:

Area 1

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra e destra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 7,2078 ha, individuata al foglio n° 5, 6, 7 e 8 del NCT del comune di Avigliana;

Difficoltà accessibilità: buona

Area 2

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 2,9181 ha, individuata al foglio n° 2 del NCT del comune di Buttigliera Alta, .

Difficoltà accessibilità: buona

Area 3

Area individuata come "Catasto acque", in sponda destra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 4,4603ha, individuata al foglio n° 2 del NCT del comune di Rosta;

Difficoltà accessibilità: buona

Area 4

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 5,7610ha, individuata al foglio n° 14, 15 e 16 del NCT del comune di Caselette;

Difficoltà accessibilità: buona

per una superficie totale lorda interessata pari a 20,35 ha,

- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Allasia Marco iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Cuneo al numero 236A e dal Dott. For. Curetti Giorgio iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Cuneo al numero 232A;

Considerato che:

- con nota prot. n° 51513/DA1813A in data 12/11/2018 è stata trasmessa alla Direzione regionale Affari Istituzionali e Avvocatura - Segreteria della Giunta Regionale ed ai comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta e Caselette la richiesta di pubblicazione dell'avviso di avvenuta presentazione di domanda di concessione breve;
- entro il termine stabilito dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'albo pretorio dei comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta e Caselette non sono pervenute osservazioni o richieste in concorrenza;
- con nota prot. n° 51510/DA1813A in data 12/11/2018 è stata richiesto alla Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) l'espressione del parere ai fini idraulici in merito alla proposta di intervento presentata dalla ditta Dapò Sergio s.s.;
- l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota prot. n° 40342 in data 17/12/2018, fascicolo 1136/2018A, protocollo in ingresso n° 58968/DA1813A in data 17/12/2018, ha richiesto integrazioni agli elaborati progettuali;
- con nota prot. n° 59857/DA1813A in data 19/12/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta Dapò Sergio s.s. le integrazioni necessarie ad AIPO per l'espressione del parere idraulico;
- con nota in data 14/01/2019, protocollo in ingresso n° 1745/DA1813A il Dott. For. Allasia ha provveduto a trasmettere le integrazioni di carattere tecnico richieste, inoltrate ad AIPO con nota prot. n° 10597/DA1813A in data 04/03/2019;
- l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota prot. n° 7994 in data 04/04/2019, fascicolo 1136/2019A, protocollo in ingresso n° 20803/DA1813A in data 06/05/2019, ha trasmesso il PARERE IDRAULICO con cui ha espresso parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso provvedimento, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale;

Visto il verbale di istruttoria della richiesta di concessione e di autorizzazione ad eseguire l'intervento selvicolturale, redatto in data 17/06/2019 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha valutato che;

- le superfici interessate:
- ricadono in aree individuate come "Catasto acque", in sponda sinistra e destra del Fiume Dora Riparia
- sono situate parte in sinistra e parte in destra orografica dell'ex alveo Fiume Dora Riparia, in un area con giacitura pianeggiante, ad una quota di circa 350 m.s.l.m.;
- sono situate parte all'interno della Fascia A e parte all'interno della Fascia B del PAI;
- non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- il soprassuolo, complessivamente, si caratterizza per una certa eterogeneità, legata alle dinamiche fluviali ed alle utilizzazioni effettuate senza alcuna programmazione o periodicità, al di fuori delle normali regole selvicolturali previste dal Regolamento Forestale.

Il popolamento è assimilabile ad un bosco a governo misto con forte matrice irregolare, a mosaicatura variabile, che in alcuni tratti ha connotati della fustaia irregolare, in altri del ceduo semplice, con aree di transizione tra le due categorie;

- l'intervento proposto si differenzia in funzione delle caratteristiche del soprassuolo ed in base alla collocazione delle superfici interessate e si articola nelle seguenti tipologie:

Tipologia A

Taglio effettuato in alveo e sulle sponde secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettera a.1 del Regolamento forestale;

Tipologia B

Taglio effettuato nella fascia riparia in adiacenza all'alveo attivo, entro i 10 metri da ciglio di sponda, secondo quanto disposto dall'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale;

Tipologia C

Taglio a scelta colturale nella restante superficie, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, secondo quanto previsto dall'art. 21 e dall'art 37, comma 3 del Regolamento Forestale;

- le superfici interessate risultano ben servite dalla viabilità esistente e facilmente accessibili ai mezzi forestali e di trasporto;

- l'intervento proposto sotto il profilo meramente idraulico, migliora il libero deflusso delle acque d'esondazione, con minore probabilità che esemplari arborei possano essere sradicati e costituire carico flottante, e rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena;

- propone che:

- il calcolo del canone di concessione sia basato sui parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta ben servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto.

- esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 43118/2019 di cui all'art. 6 del Regolamento forestale, ed al rilascio della concessione breve per taglio piante, codice TG/5075/2018, con le successive prescrizioni:

- in base all'art. 37 comma 2) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

- dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Il taglio deve conservare le associazioni vegetali allo stadio giovanile massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente, oltre ad eliminare i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena.

- è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96/c del R.D. 523/1904

- secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, l'intervento non può prevedere il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio, all'interno della Fascia A del PAI;

- nella fascia A e con particolare riferimento alle sponde dell'alveo inciso è utile che l'intervento includa la rimozione delle piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente

esposto. L'asportazione va eseguita con le dovute cautele per non destabilizzare la ripa, e dovranno essere asportati anche gli esemplari arborei/arbustivi senescenti, instabili o deperenti, che possono turbare il corretto deflusso delle acque. Si dovrà comunque rilasciare il ceppo in posto a consolidamento dell'alveo, delle sponde e della fascia esterna all'incisione per una profondità di 10 metri misurati ortogonalmente dal ciglio di sponda;

CONSIDERATO che:

- il canone di concessione è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, che prevede un importo per quintale di legame ottenuto con il taglio variabile in funzione della specie, del diametro e della accessibilità;
- la superficie interessata dal taglio risulta ben servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;
- in base ai parametri individuati il canone di concessione è stato così determinato:

Difficoltà accessibilità: buona

Stima prelievo legno duro diametro > 15 cm 416 q.li Canone pari a 790,40 €

Stima prelievo legno tenero diametro > 15 cm 5.676 q.li Canone pari a 4.824,6 €

- l'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a 5.615,00 €;
- con nota prot. n° 26649/DA1813A in data 10/06/2019 è stato comunicato alla Ditta Dapò Sergio l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone di concessione, determinato complessivamente in 5.615,00 €;
- la ditta Dapò Sergio s.s. con nota in data 12/06/2019, prot. in ingresso n° 27093/DA1813A, ha presentato copia della ricevuta di avvenuto versamento in data 11/06/2019, mediante bonifico bancario del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale di € 5.615,00 €, codice 0015946 P;
- l'importo di 5.615,00 € per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019;

RITENUTO pertanto di concedere, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla ditta Dapò Sergio s.s. la concessione breve per taglio piante codice TG/5075/2018 ed autorizzare il taglio previsto dalla istanza n° 43118/2018 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico, ex alveo Fiume Dora Riparia nei comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta e Caselette (To);

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI:

gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

l'art. 17 della L.r. 23/2008;

Visti gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;

DETERMINA

1) di assentire alla Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 00609670070), con sede in Via Villaggio Sant'Anna, 12 - 10060 Garzigliana (To) la concessione breve codice TG/5075/2018 ed autorizzare

gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 43118/2019 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico, ex alveo Fiume Dora Riparia nei comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta e Caselette meglio delimitate negli elaborati cartografici allegati all'istanza, e così individuate:

Area 1

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra e destra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 7,2078 ha, individuata al foglio n° 5, 6, 7 e 8 del NCT del comune di Avigliana;

Area 2

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 2,9181 ha, individuata al foglio n° 2 del NCT del comune di Buttigliera Alta, .

Area 3

Area individuata come "Catasto acque", in sponda destra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 4,4603ha, individuata al foglio n° 2 del NCT del comune di Rosta;

Area 4

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 5,7610ha, individuata al foglio n° 14, 15 e 16 del NCT del comune di Caselette;

per una superficie totale lorda interessata pari a 20,35 ha, e netta pari a 18,40 ha;

2) l'importo di 5.615,00 € (cinquemilaseicentoquindici/00 €) per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019;

3) il concessionario dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione degli interventi dettate dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po con il PARERE IDRAULICO positivo prot. n° 7994 in data 04/04/2019, fascicolo 1136/2019A, protocollo in ingresso n° 20803/DA1813A in data 06/05/2019, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante;

4) il concessionario dovrà rispettare le successive prescrizioni:

- gli interventi selvicolturali inerenti l'istanza n. 43118/2018 dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente

- nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza preventiva autorizzazione;

- in base all'art. 37 comma 2) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

-dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- il taglio deve conservare le associazioni vegetali allo stadio giovanile massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente, oltre ad eliminare i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena.

- è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96/c del R.D. 523/1904

- secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, l'intervento non può prevedere il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio, all'interno della Fascia A del PAI;

- nella fascia A e con particolare riferimento alle sponde dell'alveo inciso è utile che l'intervento includa la rimozione delle piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto. L'asportazione va eseguita con le dovute cautele per non destabilizzare la ripa, e dovranno

essere asportati anche gli esemplari arborei/arbustivi senescenti, instabili o deperenti, che possono turbare il corretto deflusso delle acque. Si dovrà comunque rilasciare il ceppo in posto a consolidamento dell'alveo, delle sponde e della fascia esterna all'incisione per una profondità di 10 metri misurati ortogonalmente dal ciglio di sponda;

5) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

6) Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

7) la concessione breve codice TG/5075/2018 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata;

8) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

9) Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni